

LA CORRETTEZZA NEI RAPPORTI COMMERCIALI

A CURA DI:



Ing. Luigi Petralli

1



COS'E' COMPAG

- ❖ **Federazione Nazionale Commercianti di Prodotti per l'Agricoltura**
- ❖ **Nata nel 1980 a Bologna, è una associazione di categoria che aderisce alla Confcommercio.**
- ❖ **In essa si riconosce la maggior parte delle aziende commerciali private fornitrici di mezzi tecnici e servizi per l'agricoltura**

2



I REQUISITI DELL'ASSOCIATO

- ❖ **deve essere in possesso delle autorizzazioni al commercio e alla vendita;**
- ❖ **deve adeguarsi alle normative di sicurezza (C.P.I., etc.);**
- ❖ **non deve avere in corso procedure di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata, né deve trovarsi in liquidazione;**
- ❖ **non deve essere sottoposto ad indagine per ricettazione o furto.**

3



LA NOSTRA RAPPRESENTATIVITA'

- ❖ **15 FEDERAZIONI PROVINCIALI**
- ❖ **2000 AZIENDE ASSOCIATE IN TUTTA ITALIA**
- ❖ **300 SOCI SOSTENITORI**

4

I CAMPI D'ATTIVITA' (per valore di fatturato)

- ❖ FITOSANITARI 27%
- ❖ STOCCAGGIO 22%
- ❖ FERTILIZZANTI 20%
- ❖ SEMENTI 10%
- ❖ MANGIMI 9.3%
- ❖ HOBBISTICA 6%
- ❖ ALTRO 5.7%

5

RUOLO NELLA VENDITA DI FERTILIZZANTI

- ❖ RIVENDITE 55%
- ❖ CONSORZI AGRARI E COOPERATIVE 45%

6



ORGANIZZAZIONE DEL COMMERCIO DI FERTILIZZANTI

LA SITUAZIONE

- ❖ LE RIVENDITE PRIVATE RAPPRESENTANO UNA PARTE RILEVANTE DEL MERCATO SIA COME NUMERO DI AZIENDE CHE IN TERMINI DI FATTURATO
- ❖ COMPAG E' L'ASSOCIAZIONE CHE RAGGRUPPA IL MAGGIOR NUMERO DI RIVENDITE A LIVELLO NAZIONALE

7



STRUTTURA DEL COMMERCIO DI FERTILIZZANTI

IL CONFRONTO CON GLI ALTRI PAESI CE

PAESI	NUM. Aziende
FRANCIA	600
GERMANIA	800
REGNO UNITO	160
SPAGNA	1.000
ITALIA	3.000

8



STRUTTURA DEL COMMERCIO DI FERTILIZZANTI


LA SITUAZIONE

LA DISTRIBUZIONE DI FERTILIZZANTI
E' CARATTERIZZATA DA UN'ELEVATISSIMA
FRAMMENTAZIONE CON AZIENDE MOLTO PICCOLE

9



SCHEMA DELLA DISTRIBUZIONE



10

LA VENDITA

La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo – (art 1470 del Cod.Civ.).

La vendita è un contratto consensuale con efficacia reale od obbligatoria. (per il suo perfezionamento non occorre la consegna della cosa, essendo sufficiente il consenso tra le parti a costituire le rispettive obbligazioni).

VENDITA PROFESSIONALE (Attività continuativa non occasionale)

SOGGETTI E OBBLIGAZIONI

DUE SOGGETTI:

IL VENDITORE E IL COMPRATORE

Il Cod. Civ. evidenzia solo gli obblighi contrattuali, i quali diventano evidentemente tutele per la controparte.

OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE

OBBLIGHI PRINCIPALI PER IL VENDITORE:

➔ **Cessione al compratore della proprietà della cosa o la titolarità del diritto oggetto dello scambio. Nel caso specifico si tratta di vendita di cose generiche (art. 1378 Cod. Civ.) con efficacia obbligatoria.**

➔ **Consegna della cosa al compratore.**

➔ **Garanzia per il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa. (art.1318 e 1319 Cod.Civ.)**

Vizi della cosa: (art. 1490) sono le imperfezioni e/o le alterazioni del bene che ne limitano, impediscono l'uso o non rispettano le qualità e le caratteristiche indicate e convenute nella vendita.

(art. 1491) la garanzia non è dovuta se al momento del contratto (res contrattata a vista) i vizi sono "facilmente riconoscibili". Il vizio è tale quando il *bonus paterfamilias*, con esame diretto della cosa condotto con criteri di normale diligenza, avrebbe dovuto accorgersene.

13

OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE

OBBLIGHI PRINCIPALI PER IL COMPRATORE:

➔ **PAGARE IL PREZZO. (art 1498)**

Il Prezzo deve essere determinato o determinabile.

(art. 1473, art. 1474)

In difetto il contratto è nullo.

14

PRINCIPALI INCONVENIENTI

PER IL COMPRATORE

Ritardo nella consegna

Inconvenienti sul ritiro della merce venduta Franco Partenza

Quantitativi non corrispondenti a quanto pattuito

Qualità scadente (umidità, concime impaccato, non conformità alla 748, etc.)

PER IL VENDITORE

Rifiuto non giustificato della merce

Ritardo nel pagamento

Ritardo nel ritiro della merce venduta Franco Partenza

15

LA RISPOSTA

CONTRATTO NAZIONALE PER I FERTILIZZANTI

ANNO 2002

COMPAG HA DATO LA PROPRIA ADESIONE

16



DEFINIZIONE DI CORRETTEZZA

CORRETTEZZA NON HA UNA DEFINIZIONE GIURIDICA SPECIFICA

Da Dizionario di Lingua Italiana:

CORRETTEZZA: Caratteristica di ciò che è corretto. *Onestà, Rettitudine.*

CORRETTO: p.passato di correggere.

- a) *Privo di errori, difetti, imperfezioni.*
- b) *Conforme alle regole del vivere civile*
- c) *Che rispetta le norme morali, sociali, comportamentali e simili.*
- d) *Modificato in meglio. (cfr. caffè)*

Il punto c) evidenzia la soggettività e la rilevanza morale del concetto.

Definire un atteggiamento corretto non può prescindere da definire norme di comportamento ideali per una categoria di operatori.

17



SONDAGGIO D'OPINIONE SUI CONCIMI

SONDAGGIO DI OPINIONE SUI CONCIMI

Presentato al Convegno Nazionale COMPAG del 27 Novembre 2004

Campione significativo di Rivenditori aderenti alla COMPAG divisi per:

Aree geografiche:

Nord ovest, Nord Est, Centro, Sud e Isole

Quantità di concime commercializzato:

- < 3000 q.li
- > 3.000 e < 30.000 q.li
- > 30.000 q.li

18

SONDAGGIO DI OPINIONE SUI CONCIMI DOMANDA N°5

5. Nella Vostra decisione d'acquisto di un concime qual è il grado di importanza dei seguenti fattori?


(Prezzo, Rispetto esclusive di distrib., Confezione e presentazione esterna, Caratteristiche tecnico-qualitative, Affidabilità del fornitore, Supporto tecnico, Altro)



19

SONDAGGIO DI OPINIONE SUI CONCIMI DOMANDE SULLE FRODI


Qual è secondo Voi la rilevanza del fenomeno frodi?



20

SONDAGGIO DI OPINIONE SUI CONCIMI DOMANDA SULLE CAUSE CHE FACILITANO LE FRODI

Quali di queste cause secondo Voi facilitano il fenomeno frodi?



21

Legge 19 ottobre 1984, n.748 Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti

Art. 12 (Sanzioni)

1. Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o fornisce per obbligo contrattuale o societario fertilizzanti non conformi alle norme della presente legge e dei suoi allegati è punito, salvo che il fatto sia previsto come reato dal codice penale, con sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro....*omissis*

2. Le sanzioni amministrative previste dal precedente comma non si applicano, fatta eccezione per l'importatore, al commerciante che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo fertilizzanti in confezioni originali, qualora la non conformità alle norme della presente legge e dei suoi allegati riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione e la confezione originale non presenti segni di alterazione.

22

Legge 19 ottobre 1984, n.748 Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti

Da € 1. 807,60 a € 5.164,57	Qualora siano posti in vendita o messi altrimenti in commercio o forniti per obbligo contrattuale o societario fertilizzanti non compresi negli allegati alla presente legge;
Da € 1. 549,37 a € 4.131,66	Qualora le indicazioni obbligatorie previste dalla presente legge e dai suoi allegati, in tutto o in parte, manchino o non siano conformi a quanto prescritto;
Da € 1.291,14 a € 3.098,74	Qualora le indicazioni obbligatorie o facoltative non corrispondano alla composizione del fertilizzante prevista dalla presente legge e dai suoi allegati;
Da € 4.131,66 a € 10.329,14	Qualora risulti che le tolleranze di cui all'art. 8 siano state sistematicamente messe a profitto (D.M. 7 Maggio 1997)
Da € 1.032,91	Qualora si rifiuti di far prelevare campioni di fertilizzanti;
Da € 774,669 a € 2.065,83	Per ogni altra violazione alle norme della presente legge e dei suoi allegati.

23

REGOLAMENTO 2003/2003

REGOLAMENTO CE n. 2003/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 Ottobre 2003

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L304 del 23/11/03.

Art. 36 e art. 37 impongono a ciascun Stato membro di notificare alla Commissione le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni al Regolamento entro l'11 Giugno 2005.

24

PROPOSTE COMPAG PER LE SANZIONI DA RIVEDERE

- ➔ Conservare il principio di scarsa rilevanza per gli errori formali (etichettatura), soprattutto per gli intermediari. Essi saranno in prima istanza coinvolti solo per le violazioni riguardanti requisiti facilmente riscontrabili.
- ➔ Punire gravemente la reiterazione su tutte le violazioni. (rif. Decreto 7 Maggio 1997, *Sfruttamento sistematico delle tolleranze*)
- ➔ Rendere obbligatoriamente identificabile il saccone (anche per concimi venduti non imballati) con indicazioni semplificate dall'etichetta.
- ➔ Incentivare, potenziare i controlli direttamente presso l'acquirente finale.

25

FINE PRESENTAZIONE

**LA CORRETTEZZA
NEI RAPPORTI
COMMERCIALI**

FINE

26